

AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO DI POMPEI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 22

OGGETTO: INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO), EX LL.RR. NN. 15/81 E 15/86. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 51 D.LGS. 118/2011. RICALCOLO AGGIORNATO ALLE VOCI RETRIBUTIVE UTILI AI FINI DEL TFS (IPS) E LIQUIDAZIONE SALDO AL 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE

l'Arch. Angela Pace, Commissario Liquidatore dell'Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei, in virtù dei poteri conferiti con D.P.G.R.C. n. 17 del 07.2.2018 e confermati con delibere della G.R. della Campania n. 213 del 10.4.2018, n. 480 del 24.07.2018, n. 818 del 4.12.2018 e n. 390 del 06.08.2019 alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario Grazia Da Pozzo, Responsabile con Posizione Organizzativa dei Servizi Affari Generali, Trattamento Economico del Personale, Contabilità e Bilancio, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal medesimo Funzionario a mezzo di sottoscrizione della presente;

PREMESSO CHE:

- la l.r. n. 18 dell'8.08.2014 e s.m. i., ad oggetto: *"Organizzazione del sistema turistico in Campania"*, pubblicata sul BURC n. 58 dell'11.08.2014, ha previsto all'art. 22 lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione Campania;
- con D.G.R. n. 370 del 13.07.2016, pubblicata sul BURC n. 48 del 18.07.2016, la Giunta Regionale ha deliberato, tra l'altro, di nominare un Commissario liquidatore unico per tutti gli enti strumentali per il turismo in scioglimento, demandando allo stesso, oltre agli specifici compiti definiti dalla normativa in materia di liquidazione degli enti pubblici nonché quelli previsti all'art. 22 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18, anche l'attuazione di specifici indirizzi finalizzati all'immediato contenimento della spesa e alla contestuale accelerazione delle procedure per la soppressione degli enti turistici;
- con D.P.G.R. n. 17 del 7.02.2018, l'Arch. Angela Pace è stata nominata Commissario Liquidatore unico degli enti turistici in scioglimento, con le funzioni attribuite con DGR n. 370/2016, e rinnovata nell'incarico con delibere della Giunta Regionale della Campania n. 213 del 10.4.2018, n. 480 del 24.07.2018, n. 818 del 4.12.2018 e n. 390 del 06.08.2019;

ATTESO CHE:

- con deliberazione n. 38 del 25.11.2016, ad oggetto: *"Indennità supplementare del Trattamento di Fine Servizio (Indennità Premio di Servizio), ai sensi delle Leggi Regionali n. 15/1981 e n. 15/86"*, quest'Amministrazione ha provveduto a liquidare al personale di ruolo, in servizio presso l'ente alla data della medesima deliberazione, l'indennità di fine servizio per la quota a carico del datore di lavoro, calcolata ai sensi delle Leggi Regionali n. 15/81 e n. 15/86 per gli anni di effettivo servizio prestato presso l'A.A.C.S.T. di Pompei, ivi compreso il rateo maturato per l'anno 2016;
- con deliberazione n. 34 del 17.11.2017, ad oggetto: *"Indennità supplementare del Trattamento di Fine Servizio (Indennità Premio di Servizio), ai sensi delle Leggi Regionali n. 15/1981 e n. 15/86. Liquidazione anno 2017"*, si è provveduto a liquidare il rateo anno 2017 della indennità ex LL.RR. 15/81 e 15/86, calcolata per ciascun dipendente in servizio di ruolo presso l'ente nel corso della stessa annualità;
- con deliberazione n. 29 del 04.12.2018, ad oggetto: *"Indennità supplementare del Trattamento di Fine Servizio (Indennità Premio di Servizio), ai sensi delle LL.RR. n. 15/1981 e n. 15/1986. Liquidazione rateo anno 2018 e arretrati maturati in esito al CCNL 21.05.2018."*, si è provveduto a liquidare al personale avente diritto il rateo anno 2018 della indennità supplementare ex LL.RR. 15/81 e 15/86, nonché gli adeguamenti conseguenti all'approvazione del CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

VISTE le disposizioni di cui alla L.R. n. 15/81, come integrata dalla L.R. n. 15/86, in base alle quali, tra i criteri per il calcolo dell'indennità ivi prevista, è stabilito che "le frazioni di anno superiori ai 6 mesi si computano per anno intero, quelle pari o inferiori sono trascurate";

CONSIDERATI, per il personale di ruolo cessato dal servizio nel corso dell'anno, solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, aggiornati agli elementi retributivi alla stessa data, utili per il calcolo dell'indennità premio di servizio;

RICHIAMATE, con riferimento al personale in servizio presso l'A.A.C.S.T. DI Pompei, le voci retributive utili ai fini dell'indennità premio di servizio, come indicate per il personale del comparto Autonomie Locali nella tavola riassuntiva della circolare INPDAP n. 51 del 28.11.2000:

- stipendio tabellare;
- indennità integrativa speciale (dal 01.01.2003 conglobata nella voce stipendio tabellare);
- retribuzione individuale di anzianità;
- progressione economica all'interno della categoria;
- retribuzione di posizione nella misura di € 774,69 annui (pari alla indennità prevista dall'art. 37 comma 4 del CCNL 6.07.1995 per il personale dell'ex ottava qualifica funzionale);

VISTO altresì l'orientamento applicativo RAL017 del 04.06.2011 con cui l'ARAN conferma l'importo stabilito dalla circolare INPDAP n. 51 del 28.11.2000 circa la misura della retribuzione di posizione utile per la determinazione dell'indennità premio di fine servizio;

DATO ATTO che tra le voci retributive utili ai fini dell'indennità premio di servizio è inserita anche l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), prevista dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) al comma 440 lettera a) dell'articolo 1, nelle more della definizione del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

TENUTO CONTO CHE:

- con l'istruttoria di cui alla deliberazione n. 38/2016 è stato acclarato che il trasferimento del personale dei disciolti enti turistici nei ruoli dell'Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania, previsto al comma 3 dell'art. 22 della L.R. 18/2014, dà luogo - sulla base delle pronunce della Corte di Cassazione Civile - alla "cessazione dal servizio" presso i medesimi enti, pur proseguendo, senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro del medesimo personale presso un nuovo datore di lavoro;
- il diritto al pagamento dell'indennità supplementare di fine servizio, a carico del datore di lavoro, viene conseguito dal personale dipendente di ruolo in esito alla "cessazione dal servizio" presso i disciolti enti turistici regionali;
- pertanto, sulla base di quanto stabilito con LL.RR. nn. 15/81 e 15/86 e dagli atti regolamentari di recepimento, adottati dalla scrivente Amministrazione, occorre provvedere a liquidare, con oneri a carico del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, il saldo della predetta indennità maturato al 2019 dal personale di ruolo avente diritto, saldo che - detratti gli importi erogati con le citate deliberazioni nn. 38/2016, 34/2017 e 29/2018 - ammonta a totali € 7.319,05=, come da prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, approvato con deliberazione n. 7 del 25.02.2019, secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. n. 118/2011, modificato dal D.lgs. n. 126/2014, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

ATTESO che nel bilancio di previsione 2019:

- al capitolo 23, iscritto nel macroaggregato 101 (*Redditi da lavoro dipendente*) del Titolo 1 (*Spese correnti*), per le finalità del Programma 10 (*Risorse Umane*) della Missione 1 (*Servizi istituzionali, generali e di gestione*), è previsto uno stanziamento in termini di competenza e cassa pari ad € 4.000,00=;
- per le finalità del programma 1 (*Fondo di riserva*) della Missione 20 (*Fondi ed accantonamenti*), nel macroaggregato 110 (*Altre spese correnti*) sono iscritti i capitoli di spesa "Fondo Riserva per spese obbligatorie" e "Fondo per spese impreviste", con uno stanziamento complessivo in termini di competenza pari ad € 5.000,00=;

- per il programma "*Fondo di riserva*" della medesima Missione 20 "*Fondi e Accantonamenti*", ai fini dell'utilizzo dei predetti fondi di riserva di competenza viene istituito, ai sensi dell'art. 74 del D.lgs. 118/2011, il capitolo "*Fondo di riserva di cassa*";

DATO ATTO che ai sensi del D.lgs. 118/2011 articolo 51, nel corso dell'esercizio l'organo esecutivo, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del bilancio di previsione, per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio; in particolare, il comma 6 del medesimo art. 51 prevede, tra le variazioni di bilancio consentite anche dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste;

RITENUTO di dover adeguare lo stanziamento in termini di competenza e di cassa del capitolo 23 mediante prelevamento dal *Fondo di riserva per spese obbligatorie*, fino ad esaurimento (€ 3.000,00=), e ricorrere al prelevamento dal *Fondo per spese impreviste*, per la residua differenza (€ 319,05=), approvando la variazione così come evidenziata nel prospetto, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. B);

CONSIDERATO che:

- l'indennità supplementare in argomento è soggetta alle disposizioni dell'articolo 17, comma 1 lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui le indennità, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente e percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, costituiscono reddito assoggettabile a tassazione separata;
- l'articolo 23, secondo comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che i sostituti d'imposta operino all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto IRPEF sulla parte imponibile delle indennità e somme di cui all'articolo 17, comma 1 lettera a), del TUIR, con i criteri indicati all'articolo 19, comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico;

VALUTATE le ragioni d'urgenza, ai fini delle attività di liquidazione degli enti turistici regionali disposte dall'art. 22 della L.R. 18/2014 e, in esecuzione della D.G.R. n. n. 390 del 06.08.2019, da portare a compimento entro il 31.12.2019;

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

DETERMINARE il saldo dell'indennità ex LL.RR. 15/81 e 15/86, maturato al 2019 dal personale di ruolo dell'ente avente diritto, nell'importo di € 7.319,05=, come da prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

AUTORIZZARE, ai sensi del d.lgs. 118/2011 art. 51, variazione compensativa del bilancio di previsione 2019, provvedendo ad integrare per € 3.319,05= lo stanziamento al capitolo 23, iscritto nel macroaggregato 101 (*Redditi da lavoro dipendente*) del Titolo 1 (*Spese correnti*), per le finalità del Programma 10 (*Risorse Umane*) della Missione 1 (*Servizi istituzionali, generali e di gestione*), tramite prelevamento, in termini di competenza, dai *Fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste* e, in termini di cassa, dal *Fondo di riserva di cassa*, iscritti nel macroaggregato 110 (*Altre spese correnti*) del Titolo 1 (*Spese correnti*), per le finalità del programma 1 (*Fondo di riserva*) della Missione 20 (*Fondi ed accantonamenti*), come da prospetto ex art. 10, comma 4, D.lgs. n. 118/2011 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. B);

IMPEGNARE, a titolo di indennità ex LL.RR. 15/81 e 15/86 in favore del personale dipendente avente diritto, la somma complessiva di € 7.319,05=, a carico del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019, con imputazione al capitolo 23, iscritto nel macroaggregato 101 (*Redditi da lavoro dipendente*) del Titolo 1 (*Spese correnti*), per le finalità del Programma 10 (*Risorse Umane*) della Missione 1 (*Servizi istituzionali, generali e di gestione*);

LIQUIDARE al personale avente diritto il saldo anno 2019 della indennità supplementare ex LL.RR. 15/81 e 15/86, come da citato allegato A, indicante la somma maturata da ciascun dipendente;

APPLICARE all'atto del pagamento di detta indennità una ritenuta a titolo di acconto IRPEF, dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa, e determinata, ai sensi degli articoli 17, comma 1 lettera a), e 19, comma 2-bis, del D.P.R. 917/1986, nell'aliquota del 23%, da versare all'Erario a mezzo del modello F24EP, con codice tributo 110E, denominato "*Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata*";

DARE ATTO che:

- alle transazioni elementari, generate dalla spesa di cui alla presente deliberazione, sono attribuite, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 118/2011, le seguenti codifiche di bilancio:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO DI SPESA	CODICE GESTIONALE SIOPE	DESCRIZIONE
1	10	1	101	23	U.1.01.02.02.003	<i>indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro</i>

- la codifica gestionale U.1.01.02.02.003 è identificata con la descrizione “*Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro*” nell’allegato al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 giugno 2016, aggiornato dai decreti ministeriali del 18 maggio 2017, del 11 agosto 2017 e del 29 agosto 2018, concernente l’adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali al piano di conti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, non rientrando la materia tra quelle soggette a controllo preventivo, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 1042/1960;

PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicità legale, con la pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio del sito istituzionale di quest’Amministrazione all’indirizzo web: www.pompeiturismo.it

Il Funzionario Responsabile
Grazia Da Pozzo

Il Commissario Liquidatore
Arch. Angela Pace